

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA – XVIII SEZIONE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE E DIRITTI DELLA PERSONA

N. R.G. .../2020

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni, Presidente relatore

dott. Francesco Crisafulli, Giudice

dott.ssa Antonella Di Tullio, Giudice

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1130/2020 promossa da:

. . .

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino

via A. De Pretis n. 45A, - 0184 Roma, che si difende ex art. 6 D.L. 13/2017 modificativo del d.lgs. n.25/08. E mail: unitadublino@pecdlci.interno.it

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

contenente

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA Corte di Giustizia ex art 267 TFUE

Concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) 604/2013 con richiesta di trattazione in forma accelerata ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura.

A. Il procedimento principale.

1. ... ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE presso il quale è incardinata l'UNITÀ DUBLINO (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Svezia, ai sensi dell'art. 18.1, lettera *d*) del predetto Regolamento.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorrente contesta la decisione di trasferimento che ritiene adottata, tra l'altro, in violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art 17, paragrafo 1, del Regolamento.

3. Il ricorrente deduce:

- di essere cittadino afgano fuggito dal Paese di origine a seguito delle persecuzioni ricevute da un imam e a causa della grave situazione di insicurezza e di violenza generalizzata che "imperversa" in Afghanistan;
- di aver presentato in data 23 ottobre 2015 una "prima" domanda di riconoscimento della protezione internazionale in Svezia, definitivamente respinta, con conseguente obbligo della Svezia di espellerlo verso il suo Paese di origine;
- che la Svezia ha adottato tale decisione senza alcuna valutazione della situazione generale di violenza indiscriminata che caratterizza l'Afghanistan;
- di essersi nel frattempo trasferito in Italia dove ha presentato una seconda domanda di protezione che non è stata esaminata perché l'autorità amministrativa italiana, avendo verificato attraverso il sistema EURODAC la presentazione in Svezia di una prima domanda di asilo, senza alcuna considerazione della grave situazione di violenza generalizzata del paese di origine dell'istante, ha inoltrato alle autorità svedesi una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art 18 lettera d) del Regolamento Dublino, richiesta che è stata accettata dalla Svezia;
- che la decisione di trasferimento in Svezia costituisce una violazione dell'art. 4 della CDFUE perché la sua esecuzione espone il ricorrente al rischio reale di subire un trattamento inumano e degradante conseguente al suo sicuro rimpatrio in Afghanistan;
- che il rimpatrio dalla Svezia verso l'Afghanistan consegue all'esaurimento nello stato svedese di tutti i mezzi giuridici disponibili per l'impugnazione della decisione di rigetto e dalla circostanza «che la Svezia sta cercando con ogni mezzo di espellere i richiedenti asilo la cui domanda è stata rigettata» (cfr. ricorso).

- 4. Il ricorrente chiede pertanto che il giudice applichi l'art 17 paragrafo 1 del Regolamento Dublino. Sostiene al riguardo che la norma invocata costituisce un autonomo criterio per la determinazione della competenza tra i Paesi della UE: tale clausola, infatti, pur rinviando a una scelta discrezionale dei singoli Stati, consente di operare un bilanciamento tra l'esigenza di celerità della "procedura Dublino" per determinare lo stato competente a esaminare la domanda di protezione internazionale e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale come ricavati dalla CDFUE (in particolare, art. 4) e dalla CEDU (in particolare, artt. 2 e 3). Ritiene quindi che attraverso l'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art 17, paragrafo 1, l'Italia può ritenersi competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale e tutelarlo così dal rischio di essere respinto dalla Svezia all'Afghanistan, in violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali UE.
- 5. L'Unità Dublino, costituitasi in giudizio, contesta tale prospettazione rilevando che, ai sensi dell'art 3, paragrafo 1, del Regolamento, la domanda di protezione internazionale può essere esaminata da un solo Stato membro quello individuato come competente sulla base dei criteri di cui al Capo III e IV (che è la Svezia) dove è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale, e che la clausola discrezionale ha una limitata portata operativa circoscritta ai casi di ricongiungimento familiare o di particolari ragioni umanitarie e caritatevoli; chiede quindi la conferma della competenza dello Stato membro svedese a esaminare la domanda di protezione internazionale con il conseguente trasferimento del ricorrente in Svezia.
- **6.** Il Tribunale, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento di trasferimento in Svezia impugnato con il ricorso *ex* art. 27, ha ritenuto di dover sollevare la questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia.
- 7. Chiede inoltre che il presente ricorso pregiudiziale sia trattato con procedura accelerata, in considerazione delle finalità stesse del Regolamento Dublino, che mira tra l'altro alla rapidità delle decisioni sulla sua applicazione, e della legislazione italiana, che tali finalità condivide, stabilendo che la controversia sia trattata in ogni grado in via di urgenza. Rileva inoltre il Tribunale che il trascorrere del tempo rende inevitabilmente sempre più gravosa la condizione del richiedente asilo, in caso di suo trasferimento in Svezia, e comunque per il solo fatto di mantenerlo in una condizione di incertezza.

B. Il diritto nazionale.

8. L'impugnazione della decisione di trasferimento del richiedente la protezione internazionale, che risulti avere presentato una precedente domanda di protezione internazionale in altro Stato membro del sistema Dublino, è regolata nel diritto nazionale dall'art. 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25/2008, emesso in attuazione della direttiva 2013/32/UE recante le norme sulle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 40 del 16 febbraio 2008).

La disposizione così recita:

Art.3 – Autorità competenti:

[...]

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.]

[...]

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

[...]

9. Si tratta di un ricorso giurisdizionale che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, ha ad oggetto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede la protezione internazionale per la tutela dei suoi diritti fondamentali che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili del 30 marzo 2018 n. 8044).

C. Disposizioni di diritto dell'Unione europea.

Regolamento (UE) n. 604/2013

- **10.** Vengono innanzitutto in considerazione i "Considerando" nn. 3, 4, 5, 17, 19 e 32.
- 11. Sono inoltre rilevanti, oltre all'art. 17, oggetto del presente rinvio pregiudiziale, gli articoli 3, riguardante l'accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale; 18, par. 1, lettera *d*), riguardante gli obblighi dello Stato membro competente; e 27, riguardante i mezzi di impugnazione.
- **12.** Devono essere altresì prese in considerazione:
 - la Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), ed in particolare il suo art. 8 - Protezione all'interno del paese d'origine;
 - la Direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), ed in particolare il suo art. 9, par. 3 - Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda;

- le Disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare i suoi artt. 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), 19 (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione) e 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale).

D. Le ragioni poste a fondamento del rinvio pregiudiziale.

13. Il Tribunale ritiene di non poter decidere sul ricorso senza indicazioni della Corte sulla corretta interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento di cui il ricorrente chiede l'applicazione; decide quindi di sospendere il procedimento principale, stimando necessario un rinvio pregiudiziale per interpretazione alla Corte che non è stato preventivamente sottoposto alle parti del giudizio.

Questo giudice, in particolare, dubita che sia possibile interpretare e applicare la clausola di cui all'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento, come chiede il ricorrente, perché ritiene che ciò possa contrastare con lo scopo del Regolamento Dublino e con le altre disposizioni del Diritto dell'Unione costituenti il Sistema europeo comune di asilo, con riferimento anche alla Direttiva qualifiche e alla Direttiva procedure.

- 14. Osserva il Collegio che i Considerando 4 e 5 del Regolamento individuano l'obiettivo di instaurare «un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo», che sia agile e «fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate», e che non pregiudichi «l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».
- 15. Come la Corte di giustizia ha sovente sottolineato, l'adozione del Regolamento Dublino si basa sul principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri che consente di ritenere che l'insieme degli Stati partecipanti rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e che gli Stati membri possano fidarsi reciprocamente a tale riguardo.

Ciò al fine di razionalizzare il trattamento delle domande d'asilo, di ostacolare i movimenti secondari, di trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo e, così facendo, di evitare il *«forum shopping»* (sentenza 10 dicembre 2013, *Abdullahi*, C 394/12, punti 52 e 53; Corte di giustizia, parere 2/13 del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454).

- **16.** Nel procedimento principale, tuttavia, il ricorrente sostiene che il rispetto del principio di reciproca fiducia e il divieto dei movimenti secondari non siano sufficienti a consentire la dovuta piena tutela dei suoi diritti fondamentali con particolare riguardo al suo diritto al *non refoulement*.
- 17. Rileva tuttavia questo Tribunale che il Sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui il Regolamento Dublino costituisce il cardine si basa proprio sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra, che garantisce il rispetto del principio del "non respingimento" da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione (Considerando 3) per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

È pacifico che, per il CEAS, il divieto di respingimento include anche il respingimento indiretto, come espressamente previsto all'art. 9 della direttiva 2013/32 in linea con la tutela derivante dagli articoli 4 e 19 della CDFUE.

- 18. Si deve aggiungere che, nonostante il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri, con il Regolamento Dublino III il legislatore dell'Unione ha introdotto, a seguito delle pronunce della Corte EDU (M.S.S. v. Belgium and Greece, appl. n. 30696/09) e della CGUE (sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865) all'art. 3, par. 2, una specifica deroga all'applicazione dei rigidi criteri di competenza introdotti nei Capi III e IV, che prevede l'impossibilità di trasferire un richiedente verso un Paese che presenta «carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza [...], che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante».
- 19. Nel procedimento principale, tuttavia, il ricorrente esclude che la Svezia sia un Paese interessato da gravi carenze sistemiche e che quindi possa trovare applicazione la deroga di cui all'art 3, paragrafo 2, e chiede l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17, paragrafo 1, ritenendola necessaria per la tutela dei suoi diritti fondamentali, stante il rischio in caso di trasferimento in Svezia di respingimento in Afghanistan.
- 20. Questo Tribunale dubita dell'applicabilità di tale clausola, perché la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 17, pur se squisitamente discrezionale, può essere utilizzato per consentire di non applicare automaticamente il Regolamento in tutti i casi in cui il Paese competente non sia affetto da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo e pur tuttavia il trasferimento verso tale Stato non garantisca una piena tutela dei diritti del richiedente protezione internazionale.
- **21.** Ciò, tuttavia, soltanto in ragione della condizione personale di vulnerabilità del richiedente (Corte di giustizia sentenze del 23 gennaio 2019, *M.A.*, C-661/17, ECLI:EU:C:2019:53 e sentenza del 16 febbraio 2017, *C.K. ed altri*, C-578/16, ECLI:EU:C:2017:127) ovvero nel caso in cui il Paese si trovi in una situazione "problematica", ancorché non strutturalmente carente, sotto il profilo delle

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o delle procedure di accesso alla protezione internazionale (Corte di giustizia, sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, *Jawo*, ECLI:EU:C:2019:218).

- 22. In tali casi è stata esclusa l'applicazione di un originario automatismo (che apparteneva al Regolamento Dublino II) dei criteri di ripartizione previsti dal sistema, incompatibile con le esigenze convenzionali, e l'attenzione è stata focalizzata sulla situazione interna dello Stato membro di destinazione, con la previsione di modalità di cooperazione e di dialogo costante tra gli Stati dell'Unione dove il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale.
- 23. Questo Tribunale ritiene di non poter trarre indicazioni dalla giurisprudenza della Corte fin qui esaminata perché, nella causa principale, il ricorrente non chiede al giudice, adito *ex* articolo 27 del Regolamento, di valutare carenze sistemiche o situazioni problematiche della Svezia o anche solo condizioni di personale vulnerabilità del ricorrente, ma di valutare direttamente la situazione di generale insicurezza del suo paese di origine che afferma non essere stata adeguatamente considerata dalle autorità svedesi in sede di esame della domanda di protezione internazionale e quindi di valutare il rischio connesso al rimpatrio in Afghanistan per il caso in cui venisse trasferito in Svezia.
- 24. In altre parole, il ricorrente chiede al giudice, investito di un ricorso avverso un trasferimento Dublino tra Stati dell'Unione, di valutare il rischio di *refoulement* indiretto dalla Svezia verso l'Afghanistan e quindi di esaminare in sede di applicazione del Regolamento non il rischio connesso al trasferimento da uno Stato membro all'altro nell'ambito dell'Unione, ma il rischio connesso al (successivo) allontanamento dal territorio dell'Unione, e di considerarlo come ostativo al trasferimento.
- 25. Il Tribunale si trova così investito di una questione che appare estranea alle specifiche problematiche legate all'applicazione dei criteri di competenza di cui al Regolamento Dublino e che riguarda piuttosto il diverso apprezzamento del bisogno di protezione del richiedente compiuto da uno Stato membro dell'Unione, competente ai sensi del Regolamento, che non presenta nel suo sistema di asilo gravi carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2.
- 26. Nonostante, infatti, i progressi nella costruzione del sistema europeo comune di asilo, permangono tra gli Stati membri differenze sostanziali nell'applicazione delle regole sulla protezione internazionale disposte dalla Direttiva 2011/95/UE (c.d. Direttiva qualifiche), che il ricorrente chiede di evidenziare e censurare in questa sede (di valutazione dei criteri di competenza tra gli Stati membri per un eventuale trasferimento all'interno dell'Unione).

- 27. Ciò accade, ad esempio, con riguardo alla nozione di "Protezione all'interno del Paese di origine" prevista dall'art. 8 della direttiva 2011/95/UE, che non trova la stessa interpretazione e applicazione da parte degli Stati membri ed è una delle principali ragioni del diverso tasso di riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti della medesima nazionalità in situazioni simili, come nel caso dei richiedenti afgani rilevante nel caso di specie.
- 28. La disciplina dell'art. 8 in sede applicativa risulta, infatti, avere differenti declinazioni negli Stati dell'Unione, sia per le differenze tra i rapporti dell'UNHCR (*Eligibility Guidelines for Assessing The International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan*, in www.refworld.org, 30 agosto 2018) e dell'EASO (*Country Guidance: Afghanistan, June 2019*, in www.easo.europa.eu, giugno 2019) in relazione ad alcuni dei Paesi di origine dei richiedenti asilo, sia in virtù degli accordi che i singoli Paesi membri hanno concluso con gli Stati terzi per rendere più efficaci i rimpatri di coloro la cui domanda di protezione è stata rigettata.
- 29. Premesso, quindi, che non si dubita che la tutela contro il *refoulement*, anche indiretto, fa parte degli obblighi che gli Stati membri hanno assunto con la ratifica della Convenzione di Ginevra, ed è uno degli obiettivi della normativa dell'Unione europea, ivi incluso il Regolamento n. 604/13, il Tribunale si domanda se questa tutela debba avere ingresso anche nelle relazioni tra gli Stati membri nel contesto della procedura di trasferimento e se, una volta stabilito che lo Stato membro di destinazione non presenta carenze sistemiche, ai sensi dell'art. 3.2, pur in assenza di condizioni individuali di particolare vulnerabilità del ricorrente o di situazioni di particolare difficoltà (anche transitoria e non "sistemica") dello Stato membro di destinazione, rientri nelle prerogative e nei compiti del giudice investito di un ricorso *ex* art. 27 avverso un provvedimento di trasferimento compiere una valutazione del rischio presente nel Paese di origine del richiedente asilo per garantire l'applicazione degli artt. 4 e 19 della Carta.
- **30.** Il Tribunale si domanda inoltre quali siano i criteri al di fuori di quelli previsti dal Capo III e IV del Regolamento che devono poter essere utilizzati per la valutazione del rischio del *non refoulement*.
- **31.** Questo Tribunale ritiene, al riguardo, che tale esame sia estraneo all'ambito di applicazione del Regolamento Dublino, perché appartiene al diverso contesto della protezione internazionale ed al diverso àmbito applicativo della Direttiva qualifiche (e, dal punto di vista procedurale, della Direttiva procedure).
- 32. Questo Tribunale si chiede, in particolare, se la tesi sostenuta dal ricorrente nella causa principale possa condurre al rischio di sovrapporre il rimedio di cui all'articolo 27 del Regolamento con un nuovo esame della (prima) domanda di protezione internazionale, già svolto dallo Stato membro competente che ha applicato, legittimamente, i proprî criteri interpretativi delle informazioni

disponibili sui Paesi di origine (COI) e/o applicato, altrettanto legittimamente, gli accordi stipulati con tali Paesi per il rimpatrio dei loro cittadini in zone ritenute sicure.

- 33. A tale proposito il Tribunale evidenzia che, se si affermasse l'obbligo dello Stato membro che dispone il trasferimento di valutare il rischio di violazione degli artt. 4 e 19 della Carta in base a un diverso apprezzamento della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro che per primo l'ha esaminata –, si rischierebbe di inserire una ulteriore deroga ai criteri di determinazione della competenza oltre quella già prevista dal Regolamento nell'art 3.2.
- **34.** Pertanto, questo Tribunale si domanda se tale deroga possa essere affermata e debba trovare applicazione attraverso la clausola di cui all'art. 17, paragrafo 1, fermo restando il suo carattere "discrezionale".

E. Le questioni pregiudiziali

Tanto premesso il Tribunale chiede alla Corte di giustizia di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali:

- 1. se il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di ritenere che gli artt. 4 e 19 della stessa Carta, nelle circostanze di cui alla causa principale, offrano protezione anche contro il rischio di refoulement indiretto a seguito di un trasferimento verso uno Stato membro dell'Unione che non ha carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento Dublino (in assenza di altri Stati membri competenti sulla base dei criteri di cui al Capo III e IV) che ha già esaminato e respinto la prima domanda di protezione internazionale;
- 2. se il giudice del Paese membro dove è stata presentata la seconda domanda di protezione internazionale, investito di un ricorso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Dublino e quindi competente a valutare il trasferimento all'interno dell'Unione ma non a decidere la domanda di protezione debba valutare come esistente il rischio di *refoulement* indiretto verso un paese terzo, allorquando il Paese membro dove è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale abbia diversamente valutato la nozione di "Protezione all'interno del Paese d'origine" ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2011/95/UE;
- 3. se la valutazione del *refoulement* indiretto, a seguito della diversa interpretazione del bisogno di "Protezione all'interno del paese di origine" tra due Stati membri, sia compatibile con l'articolo 3, paragrafo 1 (seconda parte) del Regolamento e con il generale divieto per i cittadini di un paese terzo di decidere il Paese dell'Unione dove presentare la domanda di protezione internazionale:



4. in caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti:

a) se la valutazione dell'esistenza del refoulement indiretto, operata dall'autorità

giurisdizionale dello Stato dove il richiedente ha presentato la seconda domanda di

protezione internazionale a seguito del rigetto della prima domanda, obblighi

all'applicazione della clausola di cui all'art. 17, paragrafo 1, definita dal Regolamento

"clausola discrezionale";

b) quali siano i criteri che il giudice adito ex art 27 del Regolamento debba utilizzare, per

poter valutare il rischio di refoulement indiretto, oltre quelli individuati al Capo III e

IV, tenuto conto che tale rischio è stato già escluso dal Paese che ha esaminato la prima

domanda di protezione internazionale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale

SOSPENDE

il giudizio principale;

RIMETTE

gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE e 105 del Regolamento

di procedura;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla trasmissione della presente ordinanza e della copia integrale del

fascicolo alla Corte di Giustizia dell'Unione europea mediante posta elettronica

Roma, 12.4.2021

La Presidente

Luciana Sangiovanni